



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 96 DEL - 3 MAR. 2016

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio Trapanese della legalità e dello sviluppo. - Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemila ~~sedici~~ il giorno tre del mese di marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. ~~Avv. Felice Junior Errante~~ nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li **3 MAR. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

STATUTO CONSORTILE

TITOLO I Elementi Costitutivi

Art. 1 Costituzione

1. Tra i Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi e Vita, si è costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Leg.vo 18/8/n.267 e ss.mm., come applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia, per effetto del rinvio dinamico operato dalla vigente legislazione regionale, un Consorzio di funzioni denominato "Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo".
2. L'ammissione di nuovi Enti, in quanto portatori di un interesse qualificato, tenuto conto dello scopo sociale, è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea stessa ed in presenza di apposita delibera adottata dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti che vogliono associarsi, unitamente allo Statuto e all'atto costitutivo, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economica finanziaria.

Art. 2 Scopi

1. Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai comuni aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'art. 2 undecies della legge 31/5/1965 n. 575, introdotto dall'art. 3 comma 2 della legge 7/3/1996 n. 109, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, anche mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui al predetto articolo, dei beni confiscati con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dai Comuni consorziati.
2. Di regola i beni confiscati trasferiti al Comune e da questo conferiti al Consorzio e posti a base di progettazione consortile per i quali sono stati chiesti ed ottenuti finanziamenti, sono gestiti dal Consorzio medesimo che vi provvederà anche mediante l'affidamento a terzi (enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti, di cui al T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti o

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm., nonché associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/1986 e ss.mm., nonché da altre associazioni o cooperative previste dalla legge vigenti da individuare a mezzo di pubblica selezione.

Ove per ragioni organizzative e tecniche fosse impossibile la gestione del bene da parte dell'Ente Consortile, previa deliberazione dell'Assemblea approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, la gestione dei beni potrà essere affidata al Comune proprietario o assegnatario dello stesso che vi provvederà direttamente o mediante concessione a terzi, in base al proprio regolamento interno.

3. In caso di gestione del bene da parte del Comune, all'atto dell'adozione della relativa deliberazione assembleare, saranno specificati i criteri che dovranno essere osservati dal Comune (o dal concessionario da questi individuato a mezzo di selezione pubblica) per la gestione del bene e per la sua eventuale concessione a terzi, nonché le modalità ed i tempi di presentazione al Consorzio di relazioni dimostrative della corretta gestione del bene. Con l'atto deliberativo adottato dall'Assemblea dovranno essere previste somme di controllo nei confronti del Comune e/o del concessionario da quest'ultimo eventualmente incaricato della gestione del bene, al fine di verificare la corretta gestione dei beni, con particolare riguardo al perseguimento degli scopi sociali ed al rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto deliberativo adottato dall'Assemblea. Potranno essere effettuate, in ogni momento, a richiesta del Consorzio e/o del Segretario-Direttore, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale del luogo: ispezioni, accertamenti d'ufficio ed accessi ai documenti ed a quant'altro ritenuto necessario per verificare il rispetto delle finalità di cui alla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii., nonché di quelle ulteriori eventualmente indicate dall'Ente Consortile. In caso di accertate irregolarità l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, potrà deliberare la revoca del precedente atto deliberativo, con contestuale riacquisizione del bene da parte del Consorzio che ne assicurerà la gestione, secondo le modalità sopra previste.
4. Per tutti i beni confiscati trasferiti dai Comuni al Consorzio, deve essere adottata formale delibera assembleare ed in assenza di apposito regolamento, per l'adozione delle procedure necessarie, è applicabile il regolamento in vigore nel Comune di Castelvetro, sede legale del Consorzio, al fine d'intraprendere: percorsi, procedure, tempi, termini e modalità non previsti nello Statuto del Consorzio.
5. Per la realizzazione dei suoi scopi il Consorzio, nel proprio ambito territoriale di competenza, può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti e provvedere ad attuare iniziative formative, volte all'affermazione, diffusione e rafforzamento dei principi della legalità e della Costituzione Italiana (che racchiude valori fondanti di libertà, dignità e rispetto della persona) anche con convegni, corsi, manifestazioni, progettualità, programmi, in quanto tra gli intendimenti dell'Ente-Consorzio vi è, anche quello di diffondere, con attività di prevenzione previste dalla legge, comportamenti idonei e maggiore consapevolezza, per arginare illegalità e corrottele, che devono essere combattute con forza e coraggio.
6. E' possibile che l'Assemblea Consortile possa individuare e/o estendere, con propri atti, ulteriori scopi sociali del Consorzio, nell'interesse delle Comunità consorziate.

Art. 3 Durata

1. Il Consorzio ha durata sino all'anno 2020.
Tale termine potrà essere prorogato, su proposta formale dell'Assemblea e con apposita delibera approvata a maggioranza assoluta dai componenti dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti Consorziati, unitamente all'atto costitutivo integrativo per:
 - completamento di attività in itinere;
 - completamento di percorsi per procedure di finanziamento necessarie per gli scopi consortili;
 - manifesta volontà degli Enti-Comuni consorziati, per motivazioni di grande valenza pubblica;
 - manifesta volontà dell'Assemblea per motivazioni di grande valenza pubblica, afferenti scopi sociali, culturali, legati agli scopi del Consorzio;
 - completamento di scopi, obiettivi e finalità del Consorzio stesso, i cui percorsi devono essere ultimati in maniera definitiva, per non comprometterne l'esito finale.

Il Consorzio potrà cessare:

 - a) per compimento dello scopo;
 - b) per volontà degli Enti consorziati.

2. Ognuno dei Comuni uniti in Consorzio può cessare di farne parte con l'adozione di apposita delibera da parte dei rispettivi Consigli Comunali, approvata a maggioranza assoluta dei componenti ed inviandola all'Assemblea. In ogni caso di recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello dell'istanza di recesso.
3. Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli Comuni, in proporzione alle quote di partecipazione, tenuto conto dell'ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio di altri Enti. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti espressi dai componenti in carica.
4. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 11 della convenzione.
5. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile, dai singoli Comuni, nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, ritornano in ogni caso, nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità del Comune conferente.

Art. 4

Sede ed ambito territoriale Riunioni organi

1. Il Consorzio ha sede legale presso la Casa Municipale del Comune di Castelvetrano (TP). Tuttavia potrà avere propri uffici negli altri Comuni, nei quali esplica la propria attività.
2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei Comuni Consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, estendere la propria attività al territorio di altri Enti, previa intesa con i medesimi.
3. Gli organi del Consorzio possono riunirsi e svolgere le rispettive attribuzioni sia presso la sede del Consorzio, che presso la sedi dei Comuni consorziati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo, anche presso la sede dell'Ufficio Territoriale del Governo, ove ciò sia disposto dal Presidente del C.d.A., all'atto di convocazione del suddetto Organo.

4. Le riunioni degli organi consortili possono, altresì, tenersi in uno dei beni confiscati alla mafia ricadenti nel territorio di uno dei Comuni aderenti.

Art. 5 Convenzione

1. I rappresentanti dei Comuni associati hanno già stipulato la convenzione approvata unitamente allo Statuto consortile vigente, dai Consigli Comunali degli Enti aderenti, che è stata regolarmente trasmessa all'Assemblea del Consorzio, per le attività susseguenti
2. Nell'ipotesi di eventuali adesioni di altri Comuni, gli stessi dovranno far approvare ai rispettivi Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, la Convenzione e lo Statuto, quali atti fondamentali del Consorzio
3. La Convenzione, formalmente stipulata, e lo Statuto devono essere, altresì, approvati, per mera presa d'atto, dall'Assemblea Consortile e pubblicati sul sito del Consorzio e dei Comuni associati, in conformità alle procedure di legge.

TITOLO II ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6 Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente dell'Assemblea;
- c. Il Consiglio di Amministrazione;
- d. Il presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e. Il Segretario del Consorzio-Direttore Generale.

Art. 7 Assemblea del Consorzio

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza delle Comunità locali.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare, gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statuari e controllare l'attività degli Organi consortili.

Art. 8 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco del Comune associato la rappresentanza all'interno dell'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce, munito di apposita delega, nel rispetto anche delle norme relative all'istituto dell'incompatibilità.
3. Il Presidente è eletto in seno all'Assemblea con il sistema della rotazione annuale in rappresentanza dei Comuni aderenti al Consorzio e può essere rieletto dall'Assemblea stessa, solamente per due volte.
4. Fino a quando l'Assemblea non proceda alla elezione del Presidente, svolgerà le predette funzioni il Presidente uscente, in virtù dell'istituto della prorogatio degli organi, ed in caso di sua assenza o impedimento, svolgerà le funzioni il Sindaco più anziano per età, presente ai lavori dell'Assemblea.

Art. 9 **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria, almeno, quattro volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio e per tutte le attività di competenza. Può essere convocata in adunanza straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano o quando vi sia richiesta di convocazione da parte di uno o più componenti. In quest'ultimo caso il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, iscrivendo all'o.d.g. gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del quorum necessario per la validità delle sedute di prima convocazione, successive e di prosecuzione, unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati al domicilio del legale rappresentante del Comune consorziato:
 - almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza ordinaria;
 - tre (3) giorni prima della data fissata per l'adunanza straordinaria;
 - Ventiquattro (24) ore prima nei casi di convocazioni urgenti e improrogabili.Il recapito degli avvisi può avvenire mediante:
 - Notifica dei messi notificatori dei Comuni;
 - Lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - Telegramma;
 - fax;
 - P.E.C. (Posta certificata).
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione pubblicando l'avviso all'albo del Consorzio e all'albo dei Comuni aderenti, nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno e messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea per lettura e visione anche on-line.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica e, pertanto, deve essere tenuta in forma segreta la trattazione degli argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone.
6. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti in carica dei Comuni consorziati, eccetto i casi in cui la Legge e lo Statuto non prevedano un quorum diverso. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Alla ripresa dei lavori la seduta è valida con la presenza dei 2/5 più 1 dei componenti in carica. L'Assemblea tratta sempre gli argomenti iscritti nel medesimo ordine del giorno.

7. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente e/o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A., il Segretario-Direttore, i Revisori dei Conti. I medesimi, se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti ed essere presenti ed hanno diritto di parola ma non di voto e dei loro interventi ne viene fatta menzione del verbale.
8. Alle riunioni dell'Assemblea può partecipare il Prefetto di Trapani, al fine di assicurare un adeguato raccordo tra le competenze dell'U.T.G. e quelle del Consorzio nella gestione dei beni confiscati alla mafia.

Art. 10 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari
2. In particolare compete all'Assemblea del Consorzio:
 - a) La diffusione della cultura della legalità;
 - b) L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
 - c) La pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti del C.d.A. nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge e negli altri previsti dal presente Statuto;
 - d) la determinazione delle indennità a favore dei componenti degli organi del Consorzio;
 - e) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della connessa relazione previsionale e programmatica e delle relative variazioni, debiti fuori bilancio e quant'altro stabilito per legge;
 - f) l'approvazione del rendiconto di gestione;
 - g) l'autorizzazione al C.d.A. alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
 - h) l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - i) la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario-Direttore del Consorzio;
 - j) l'autorizzazione al C.d.A. all'approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
 - k) l'autorizzazione al C.d.A. all'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi al Consorzio;
 - m) la nomina dell'organo di revisione;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto;
 - o) l'approvazione definitiva dello Statuto Consortile, così come modificato, integrato e revisionato;
 - p) le proposte di modifiche e/o integrazioni allo Statuto Consortile, nonché revisione generale dello stesso nel rispetto delle norme vigenti e delle norme statutarie;
 - q) l'ammissione di nuovi Enti e il prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati;

- r) tutti quegli atti riservati dalla legge, con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. e) della L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., alla competenza dei Consigli Comunali. L'Assemblea è inoltre competente ad adottare le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente schema di revisione generale dello Statuto.

Art. 11
Deliberazioni
Pareri
Pubblicazione atti

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione, nel rispetto delle norme vigenti e del D.Leg.vo n. 33/2013.
I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile della Ragioneria o dal Segretario - Dirig. Gen.le del Consorzio in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal C.d.A. e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su meriti di indirizzo.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti espressi dai componenti presenti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e/o i regolamenti prevedano una maggioranza speciale.
3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le deliberazioni, provvedimenti ed atti adottati dagli Organi del Consorzio costituiscono atti fondamentali e devono, pertanto, essere trasmessi, anche on-line, ai Comuni associati, per la pubblicazione sui propri siti istituzionali.
5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'albo del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le delibere diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e devono essere trasmesse ai Comuni Consorziati per i provvedimenti di relativa competenza, afferenti anche le procedure previste dalle norme di trasparenza.
6. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti.
7. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme in vigore nel Comune sede del Consorzio.
8. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario - Dirig. Gen.le, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
9. I contratti in forma pubblica - amministrativa del Consorzio sono rogati dal Segretario ed in caso di incompatibilità e/o impedimento, dal Segretario di uno dei Comuni associati, incaricato ed individuato dal Presidente del Consorzio.

Art. 12
Presidente dell'Assemblea
Attribuzioni
Sostituzione

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. Rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni ed atti di competenza;
 - b. Controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - c. Compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
2. In caso di decadenza, revoca, assenza, impedimento, incompatibilità..... del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Sindaco del Comune di Castelvetrano, ove ha sede legale il Consorzio ed in assenza di quest'ultimo, dal Sindaco presente più anziano per età, che firma tutti gli atti necessari per il funzionamento della normale attività consortile e per qualunque altro adempimento previsto dalle leggi,dallo Statuto, dai regolamenti compresi gli atti di convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

Composizione

Quorum

Requisiti

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre componenti-consiglieri,compreso il Presidente, di cui uno designato dalla Prefettura di Trapani;
2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente-Consorzio e viene eletto dall'Assemblea Consortile, al primo scrutinio, all'unanimità di voti espressi dai componenti dell'Assemblea e al secondo scrutinio, da svolgersi non prima che siano trascorsi dieci giorni dal primo, ovvero dal mancato raggiungimento del quorum necessario per l'elezione, prodotto anche dall'assenza dei componenti stessi, con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti, nonché i requisiti previsti dal Decreto Leg.vo n. 39/2013
4. Non possono ricoprire la carica di componente del C.d.A., i Consiglieri ed i Componenti delle Giunte dei Comuni Consorziati, i membri dell'Assemblea, nonché coloro che sono in lite con il Consorzio, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
5. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un triennio.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
7. I componenti del C.d.A. che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

Art. 14
Elezioni C.d.A.
Proposta

1. L'elezione del C.d.A. avviene a scrutinio segreto e con le modalità stabilite dall'art. 13 comma 1 sulla base di una proposta formulata dal Presidente dell'Assemblea, sentiti gli altri rappresentanti dei Comuni, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere.
2. La proposta è depositata, almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea, nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dalla dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
3. I componenti del C.d.A. debbono essere in possesso, per la durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza.

Art. 15
C.d.A.
Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo tecnico-amministrativo sull'attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario - Dir. Gen.le, in caso di loro assenza e/o impedimento.
2. Predispone le proposte relative ai seguenti atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a. progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
 - b. schema rendiconto di gestione;
 - c. schemi di regolamento;
 - d. progetto di programma triennale delle opere pubbliche e di elenco annuale.
3. Al C.d.A. sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. l'assegnazione di direttive da far osservare ai Responsabili di servizio e/o al Segretario - Dirig. Gen. che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea consorziale;
 - b. l'ordinamento degli uffici e dei servizi, il fabbisogno personale nei limiti strutturali necessari le cui variazioni devono prevedere la disponibilità del budget;
 - c. l'autorizzazione al Segretario - Dirig. Gen.le a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
 - d. la decisione in ordine ad eventuali transazioni;
 - e. la decisione in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone le condizioni ed i compensi;
 - f. l'approvazione di progetti preliminari e di massima;
 - g. la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi dovuti per la prestazione delle funzioni consortili nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'Assemblea;
 - h. la decisione sulle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - i. l'approvazione degli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e l'autorizzazione al Segretario - Dirig. Gen.le alla sottoscrizione;

- j. l'adozione di tutti gli atti previsti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
- k. l'adozione di tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alle Giunte Municipali.

Art. 16

C.d.A.

Adunanze e Deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il C.d.A. delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta di voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del C.d.A. ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Segretario-Direttore del Consorzio. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche, ad esse interviene, con voto consultivo, il Segretario-Direttore.
5. Alle deliberazioni del C.d.A. sono applicate le norme previste dalle leggi, anche in ordine alla forma, modalità di redazione, controlli e pubblicità, le stesse sono sottoscritte dal Presidente del C.d.A..
6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza tale che un ritardo risulterebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal C.d.A. sotto la propria responsabilità, con votazione unanime.

Art. 17

Il Presidente del C.d.A.

1. Il Presidente del C.d.A. è l'organo di raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare il Presidente del C.d.A.:
 - a. rappresenta il C.d.A., lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e sottoscrive le deliberazioni;
 - b. firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - c. sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
 - d. sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal C.d.A. e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - e. può delegare, per singole materie o/o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del C.d.A.;
4. Sono di competenza del Presidente del C.d.A., nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa, nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

Art. 18

C.d.A.

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dall'ordinamento della Regione Sicilia. Le indennità sono deliberate dall'Assemblea consorziale.
2. I componenti di C.d.A. devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.
3. In ogni caso i componenti del C.d.A. sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del C.d.A. non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
5. I componenti del C.d.A. debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile di parentela o affinità.
6. Il C.d.A. è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5) o per altro legittimo motivo.

TITOLO III

- ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE - UFFICI -

Art. 19

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, dal Segretario - Dirig. Gen.le e dall'insieme della struttura, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario - Dirig.Gen.le ed i funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione, nel rispetto delle norme anticorruzione, delle incompatibilità e delle responsabilità anche per danno erariale, con l'osservanza dei regolamenti adottati in merito dal Comune di Castelverrano, sede legale del Consorzio, in assenza di regolamenti propri.
3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità.

Art. 20
Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa, cui compete l'attività gestionale che risponde al Segretario – Dirig. Gen.le.
2. Per la definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati di Decreti Leg.vi n. 267/2000 e n. 165/2001, come applicabili nell'ordinamento della Regione Sicilia.
3. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, come applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia.
4. I regolamenti, di cui al comma precedente, sono adottati dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea ed in assenza di regolamenti propri, si applicano i regolamenti del Comune di Castelvetrano, sede legale del Consorzio.
5. Il Consorzio si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti Locali associati, acquisendone la disponibilità tramite convenzione e/o comando.
Per particolari esigenze tecnico-amministrative, previa congrua motivazione del Presidente dell'Assemblea è possibile ricorrere a personale di Comuni non aderenti al Consorzio.
6. Rientrano nella competenza dei responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
7. In assenza di responsabili di servizi tutti i compiti ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, spettano al Segretario – Dirig. Gen.le.
8. In caso di assenza o impedimento del Segretario – Dirig. Gen.le Titolare, il Presidente del Consorzio nomina quale supplente il segretario comunale titolare di uno dei Comuni consorziati.
Al segretario supplente è dovuto un compenso parametrato al periodo di sostituzione, avendo come riferimento il compenso annuo dovuto al titolare.

Art. 21
Direzione del Consorzio

1. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario-Direttore, scelto dall'Assemblea a voti unanimi espressi dai componenti assegnati, tra i Segretari Comunali degli Enti Consorziati, che sia in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 3 (tre) anni.
2. Il Segretario – Dirig. Gen.le è nominato per il termine di 3 (tre) anni e con deliberazione dell'Assemblea, può essere confermato per un solo triennio.
3. Sono applicabili al Segretario-Direttore le disposizioni di cui all'art. 18, in quanto compatibili.
4. Non può ricoprire l'incarico di Segretario-Direttore chi abbia fatto parte del C.d.A., qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.
5. L'incarico di Segretario – Dirig. Gen.le, di regola, cesserà anticipatamente nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venisse meno l'incarico di Segretario comunale che ne costituisce il presupposto, ovvero, nel caso in cui tale carica non fosse più esercitata in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio. In tali ipotesi dovrà procedersi entro i successivi 30 giorni, alla nomina di un nuovo Segretario – Dirig. Gen.le.

Sino alla nomina del nuovo Segretario-Direttore, le relative funzioni potranno essere esercitate in proroga e se compatibile dal Segretario - Dirig. Gen.le in carica.

6. L'Assemblea può comunque revocare, per gravi violazioni di legge ed in ogni momento, l'incarico di Segretario - Dirig. Gen.le conferito, di cui deve farsi menzione nella relativa deliberazione. La revoca deve in ogni caso essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, onde consentire al Segretario - Dirig. Gen.le la possibilità di presentare le proprie deduzioni ed osservazioni. La deliberazione di revoca deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 22

Competenze del Segretario - Direttore

- 1) Il Segretario - Dirig. Gen.le è l'Organo cui compete la sovrintendenza sull'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
- 2) Il Segretario - Dirig. Gen.le svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
- 3) La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Segretario - Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
- 4) A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esercita le attribuzioni previste dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) ha la direzione e la sovrintendenza sui funzionari e sul personale del Consorzio;
 - d) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;
 - e) Irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
 - f) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula a.q. di parte i relativi contratti nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - g) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
 - h) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento e nei casi di assenza o di impedimento dei responsabili dei servizi. In assenza di regolamento si applicheranno le norme regolamentari vigenti presso il Comune di Castelvetrano, sede del Consorzio.
 - i) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - j) firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del consorzio o del Presidente del C.d.A.;
 - k) esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 23
Incompatibilità e responsabilità

- 1) Non possono essere nominati impiegati o direttore del Consorzio, i componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti Locali associati.
- 2) Il Segretario-Dirig. Gen.le ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV
PATRIMONIO- FINANZE- CONTABILITA- APPALTI

Art. 24
Gestione economica e finanziaria

- 1) Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, al consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli Enti locali. In particolare il consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per i fini previsti dal Decreto Legislativo n.267/2000.
- 2) La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio del bilancio tra le entrate ed uscite.

Art. 25
Patrimonio

- 1) Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.
- 2) Al Consorzio possono essere attribuiti, in amministrazione dai comuni associati, le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il consorzio tiene l'inventario.

Art. 26
Fonti finanziarie

- 1) Al finanziamento del Consorzio provvedono, anche, gli Enti locali associati mediante il versamento di appositi contributi, determinati in relazione al numero degli abitanti di ciascuno, deliberati annualmente dall'Assemblea prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
- 2) L'eventuale contributo annuale al bilancio del Consorzio a carico dei comuni è determinato, altresì, dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate del consorzio.
- 3) Al finanziamento delle spese di investimento il Consorzio provvede mediante:
 - a) Fondi all'uso accantonati;
 - b) Utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) Contributi in conto capitale dei comuni, della regione, dello stato e di altri Enti pubblici;

- d) Prestiti, anche obbligazionari.

Art. 27

Destinazione avanzo finanziario

- 1) In presenza di avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, può provvedere a destinarlo secondo le finalità previste dal Decreto Leg.vo n. 267/00, nonché per la riduzione dell'eventuale contributo richiesto dai comuni associati per l'esercizio successivo.

Art. 28

Rapporti finanziari con Enti associati

- 1) Qualora un Ente associato non eroghi, nei tempi stabiliti quanto determinato a suo carico, il Consorzio applica interessi moratori secondo le modalità stabilite nella Convenzione di costituzione.
- 2) Il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrate ed uscite, potrà chiedere ai Comuni associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio.

Art. 29

Appalti e forniture Pubblicità – Pubblicazione

- 1) Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive dell'Unione Europea, applicabili agli Enti Pubblici.
- 2) Spetta al Segretario – Dirig. Gen.le la presidenza delle Commissioni di gara, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi. Le commissioni di gara devono essere composte da esperti, interni od esterni, questi ultimi individuati con apposito avviso pubblico del Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei Conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal segretario-Direttore, in conformità alle leggi vigenti.
- 3) Il Segretario – Dirig. Gen.le cura, altresì, con l'apporto tecnico degli operatori, la pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio, tutti gli atti e procedimenti amministrativi adottati per gli appalti e forniture di beni e servizi, in conformità alle leggi vigenti ed alle disposizioni contenute nel Decreto n.33/2013 c.d. decreto trasparenza, per essere il Consorzio un organismo pubblico che opera con risorse pubbliche, per cui tutte le fasi e procedure adottate devono essere portate a conoscenza dei cittadini-contribuenti. Pertanto devono essere pubblicati, con i tempi, termini e modalità del decreto trasparenza apposite notizie e schede: delibere-determine impegno di spesa, determine con importo al ribasso d'asta, determine variazioni con relativi importi (se impegnati), determine di pagamento adottate a seguito di ultimazione lavori e di presentazione fattura e/o fatture. Le determine così adottate che devono riportare, altresì: ditta aggiudicataria ed esecutrice dei lavori – richieste di pagamento per importi lavori effettivamente eseguiti ed effettuati ed eventuali economie, sono essenziali per dimostrare eventuale lievitazione di prezzi ed eventuale discostamento dall'importo ab origine, impegnato con il ribasso d'asta.
- Tali procedure che discendono direttamente dalle norme in vigore, necessarie ed indispensabili per informare i cittadini sull'attività svolta dalle PP.AA., devono essere adottate da tutti i Comuni e pertanto anche dai Comuni associati cui si rivolge invito ad attenersi alle procedure di Legge.

TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 30 Revoca C.d.A.

- 1) Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati dall'Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti l'Assemblea stessa.
- 2) Alla sostituzione del C.d.A. e dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede entro il termine di un mese dalla revoca, nell'intervallo di attribuzioni del C.d.A., se deve essere sostituito nella sua interezza o non assicura la maggioranza assoluta, sono esercitate dall'Assemblea.

Art. 31 Decadenza componenti del C.d.A.

- 1) Il componente del C.d.A. che, senza giustificato motivo, non interviene a tre (3) sedute consecutive decade dall'incarico.
- 2) La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

Art. 32 Raccordo con gli Enti

- 1) Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette on-line, a cura del Segretario, agli Enti associati, copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, secondo i tempi, con le modalità stabilite dalle leggi vigenti e dai regolamenti e secondo le rispettive competenze le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il migliore esercizio della funzione di controllo.

Art. 33 Interventi degli amministratori

- 1) I componenti dell'Assemblea, del consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, da trasmettere on-line, utili all'espletamento del mandato.
- 2) Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 34 ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

- 1) La revisione economica finanziaria del consorzio è affidata ad un solo revisore, eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel

ruolo e negli albi dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo unico dei dottori commercialisti e dei ragionieri ed in conformità alle leggi vigenti.

- 2) L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere revocato nei casi previsti dalla legge.
- 3) L'organo di revisione può essere rieletto per una sola volta.
- 4) Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del consorzio. In conformità allo Statuto ed al regolamento di contabilità (in assenza si applica il regolamento vigente nel Comune di Castelvetrano, sede legale del Consorzio), collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Svolge, in genere, tutti i compiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni all'Ente, in assenza di quest'ultimi si applicheranno i regolamenti del Comune di Castelvetrano, sede legale del Consorzio.
Esprime, nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione sul conto consuntivo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5) Il revisore dei conti risponde della verità delle attestazioni rese ed adempie ai suoi doveri con diligenza e correttezza tecnico – amministrativa e ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, riferisce immediatamente all'Assemblea.
- 6) Il revisore, se invitato, è tenuto ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso deve assicurare la presenza durante le sedute relative all'approvazione di tutti i piani economico-finanziari.

TITOLO VI

TRASPARENZA – INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE

Art. 35

Trasparenza

- 1) Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza ed integrità, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza e sulla privacy.
- 2) Leggi e norme regolamentari, (in assenza di quest'ultime si applicano le norme in vigore nel Comune di Castelvetrano, sede legale del Consorzio) dettano la disciplina nelle modalità di pubblicazione, pubblicizzazione, diffusione, informazione ed archiviazione di atti, procedimenti, dati aggregati per materia con procedure, modalità di tempi e termini previsti dalle leggi in vigore, per favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini sull'attività del consorzio.
- 3) Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività utilizzando, anche, mezzi di comunicazione di massa e rende pubblica, con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, anche, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Consorzio.

Art. 36

Pubblicazione

- 1) Gli atti emanati dagli Organi consortili devono essere pubblicati, con obbligo di legge, in appositi prospetti discendenti dalle stesse, sul sito istituzionale del Consorzio, sede legale nel Comune di Castelvetrano, in conformità alle norme vigenti, che ne prevedono tempi termini e modalità. I medesimi atti devono essere pubblicati sui siti istituzionali di tutti i Comuni associati, unitamente agli elenchi delle attività di programmi e programmazione, manifestazione incontri.....promossi e predisposti dal Consorzio, per dare conoscenza ed informazione a tutti i cittadini dell'ambito territoriale consortile, delle iniziative portate avanti dal Consorzio, che si alimenta di risorse pubbliche e per dare ampia possibilità di partecipazione, anche alle sedute assembleari, che sono pubbliche, ad eccezione di quelle segrete per problematiche che coinvolgono status di persone.
- 2) L'Albo del consorzio, predisposto in armonia alle direttive nazionali e regionali in materia di albo pretorio elettronico, regolarmente funzionante, deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza di atti e provvedimenti adottati dagli Organi consortili.

Art. 37

Accesso e Partecipazione

- 1) I cittadini e tutti coloro che rappresentano interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- 2) Il Consorzio anche con provvedimenti di carattere regolare (in assenza si applicheranno le norme regolamentari del Comune di Castelvetrano, sede legale del Consorzio) stabilisce le modalità di informazione e di accesso, anche civico, dei cittadini singoli o associati, agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
- 3) I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi, così, del resto, come prevedono le recenti leggi in merito.
- 4) Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.
- 5) Il consorzio individua il funzionario responsabile, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e i tempi entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale, che deve rispettare i tempi di legge per la conclusione del procedimento e per non incorrere nelle responsabilità previste.
- 6) Il consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti.

Art. 38

Azione popolare

- 1) Ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni consorziati ha il potere di far valere azioni o prestare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando il Consorzio non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.

- 2) Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione verifica se sussistono le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

Art. 39

Partecipazione degli utenti

- 1) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.
- 2) A tal fine il consorzio è impegnato a:
 - a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta e comunque entro i termini previsti dalla legge e dalle norme regolamentari (in assenza si osserveranno i regolamenti del Comune di Castelvetrano, sede legale del consorzio);
 - b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi, in merito al raggiungimento delle finalità che si prefigge il Consorzio;
 - c) curare i rapporti con le Istituzioni Scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, convenzioni, accordi di rete ed atti ed attività di predisposizione di sussidi didattici;
 - d) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e modalità di fruizione dei servizi e delle attività erogate;
 - e) esaminare proposte, richieste, osservazioni....., ogni qual volta pervengano alla sede del consorzio e procedere ai dovuti riscontri, nel rispetto dei tempi e termini di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Funzione normativa

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
- 2) La convenzione e lo Statuto del Consorzio in vigore nell'ambito territoriale consortile, sono stati approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti associati e con le stesse procedure e maggioranza, si procedono alle susseguenti modificazioni e/o integrazioni e/o revisioni, che si effettueranno sia per esigenze di funzionalità tecnico-operative che per novità legislative.
- 3) La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.
- 4) Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e sui siti istituzionali dei Comuni associati, con modalità, tempi e termini stabiliti dalle norme sulla pubblicazione degli atti e dal decreto sulla trasparenza, previo adempimento delle fasi di pubblicazione all'albo, delle relative delibere.
- 5) Fino all'approvazione dei regolamenti consortili, si applicheranno, ove compatibili i regolamenti vigenti nel comune di Castelvetrano, sede legale del Consorzio trapanese Legalità e Sviluppo.